

## PARASHÀ XVIII - MISHPATIM

(Esodo: Cap. XXI, v. 1 - Cap. XXIV, v. 18)

---

Si inizia con questa parashà il Codice insieme civile, penale, sociale del popolo ebraico, il «diritto» d'Israele.

La prima legge riguarda il servo ebreo che dovrà essere posto in libertà dopo sei anni di servizio, a meno che non voglia rimanere nella casa del padrone per l'affetto che ha verso di lui e verso la propria moglie datagli durante quegli anni e i figli nati da quel matrimonio.

La ragazza minorenni, venduta schiava, deve essere sposata come legittima moglie dal padrone o da uno dei suoi figli se abbia raggiunto entro quei sei anni l'età maggiore, oppure ha diritto di essere riscattata da qualche parente; se ciò non avvenga, deve, appena giunta in età da marito, riacquistare la propria libertà.

Seguono alcune norme sull'omicidio. Per l'assassino volontario è comminata la pena di morte che si applica pure a chi rapisca un'altra persona e la venda o a chi maledica i genitori. Vengono poi le pene con cui il Tribunale dovrà colpire chi ferisca una persona in rissa o percuota il suo schiavo cananeo. La legge ebraica punisce anche gli animali, in particolare i buoi, che abbiano cagionato la morte di una persona.

Si passa poi a trattare dei danni arrecati alla proprietà altrui sia mediante il furto o mediante il fuoco, per negligenza o intenzionalmente. Rientra in questa categoria la colpa di incuria per oggetti ricevuti in custodia da altri, sia che siano stati rubati o perduti o danneggiati.

Chi seduca una ragazza deve sposarla, versando al padre la relativa dote; eguale somma dovrà essere sborsata anche nel caso che il padre rifiuti di concedergliela in moglie.

Seguono alcune leggi contro la stregoneria, la sodomia, l'idolatria. Viene quindi un intermezzo di stile patetico a favore di tutta una classe di deboli: gli stranieri, le vedove e gli orfani che non debbono essere ingannati, oppressi, molestati, o maltrattati; a favore dei poveri a cui non debbono essere dati prestiti ad interesse ed ai quali si deve restituire prima di notte il vestito da essi dato in pegno «perché è la sua unica coperta, l'unica veste con cui coprire la sua pelle e senza la quale non avrebbe su che coricarsi per dormire».

Si parla quindi dei rapporti sociali, richiedendo non solo la rettitudine e l'onestà del viver civile ma anche la generosità verso il proprio nemico o avversario e la giustizia verso il povero, senza trarre dalla sua condizione di debolezza e di inferiorità motivo né ad eccessiva indulgenza né ad inique sentenze. Ai giudici è raccomandato di non cedere ai

tentativi di corruzione e di ispirarsi a criteri di umana equità verso lo straniero, «di cui voi dovete conoscere l'anima essendo stati voi stessi stranieri in Egitto». (Cap. XXIII, v. 9).

Come il settimo giorno così pure il settimo anno viene dedicato al riposo. Nel settimo anno la terra deve rimanere incolta, lasciandone il prodotto spontaneo ai «poveri del tuo popolo» (anno della *shemittà*). Nel corso dell'anno ci saranno poi tre ricorrenze agricole: Pesach nel mese della prima maturazione dell'orzo, Shavu'ot nella stagione della messe e Sukkot all'epoca della raccolta, ricorrenze che saranno celebrate con pellegrinaggi da parte dei maschi e con offerte di sacrifici al Signore.

Quindi Dio rinnova al popolo la promessa di condurlo alla terra destinatagli, purché egli si mantenga fedele ai comandamenti che gli sono stati impartiti e non cada nell'idolatria, vizio delle genti cananee. La conquista del paese non avverrà entro un breve periodo, ma con un processo lento, dopo di che i confini del territorio si estenderanno dal Mar Rosso al Mare dei Filistei o Mediterraneo e dal deserto all'Eufrate. Moshè quindi risale per la seconda volta il monte per ricevere da Dio le tavole di pietra e il corpo delle leggi e degli statuti da trasmettere al popolo, mentre Aharon, Chur, Nadàv, Avihù e i settanta membri del senato, cioè gli anziani a cui egli aveva delegato i suoi poteri, lo attendevano per quaranta giorni ai piedi del monte.

Non è possibile, dato lo spazio limitato, fermarci in maniera soddisfacente ad illustrare tutte le leggi esposte in questa parashà. Sarà giocoforza scegliere alcuni temi e aspetti particolarmente interessanti limitando il commento a questi.

«La Torà - dice S. D. Luzzatto - che s'ispira a sensi di amore e di umana pietà, apre la serie delle sue leggi con quelle dello schiavo e della schiava che nell'antichità erano considerati alla stregua delle bestie e di cui il giudice non patrocinava la causa contro ai loro padroni».

La Torà - noi lo abbiamo già osservato altre volte - è essenzialmente rivoluzionaria. Cioè non si adatta ad uno schema di vita e ad un regime giudiziario che poteva essere buono per una determinata epoca o per un determinato stadio di civiltà, ma, spinta da una aspirazione verso una società più perfetta, tende a rovesciare i vecchi regimi per sostituirli con ordinamenti più perfetti.

Qualcuno, potrebbe forse obiettare che non è segno di decisivo progresso, per noi che viviamo nel ventesimo secolo dell'E. V. parlare di schiavi e - ciò che è peggio - *di schiavi ebrei* (Cap. XVIII, v. 2) dopo che la schiavitù è stata abolita da tempo, almeno nei nostri paesi.

Ma ciò significherebbe fermarsi alla lettera anziché penetrare nello spirito della Torà. Quei regolamenti dati in un'epoca barbara e non già nei tempi

odierni sui quali è passato il vento purificatore della Bibbia, erano una inaudita rivoluzione. La Torà non poteva parlare agli uomini di quell'epoca remota come si parlerebbe a quelli di oggi.

Già nella parashà di Chajé Sarah, abbiamo osservato di quale posizione eccezionale godessero gli schiavi presso gli ebrei. Ora la loro condizione cessa - diciamo così - di essere un uso per divenire legge. Noi interpreteremo la legge nel suo senso più proprio (*Peshàt*) intendendo che essa si riferisca a qualsiasi schiavo ebreo senza addentrarci nei problemi che si sono posti il Talmud e i commentatori, i quali distinguono di frequente fra lo schiavo che ha venduto la propria libertà (per esempio per miseria) e lo schiavo che ne è stato privato per sentenza di tribunale (per esempio come pena di un furto) allo stesso modo che oggi sarebbe condannato alla prigione che è peggiore schiavitù. Si potrebbe pensare che tale umana disposizione verso gli schiavi sia confutata dal verso 21 del Cap. 21 secondo il quale se uno schiavo, ferito dal padrone, non muore sotto i colpi ma sopravvive un giorno o due, il padrone è immune da pena perché lo schiavo è sua proprietà («*Ki khaspò hu*», è danaro suo).

Rashì, Ibn Ezra, Ramban ritengono, che in questo caso si debba trattare di uno schiavo cananeo ed Ibn Ezra e Luzzatto intendono le parole «è danaro suo» in questo senso: il padrone - dicono - ha diritto di punire lo schiavo, però non è presumibile che egli abbia avuto intenzione di ucciderlo perché in questa maniera avrebbe danneggiato sé stesso, avrebbe distrutto ciò che gli era costato denaro ed era una parte del suo patrimonio: in generale l'uomo tien caro il suo danaro e ha cura di ciò che possiede e quindi non è logico che il padrone ecceda intenzionalmente nel colpire il suo servo, fino ad ucciderlo.

Parlando della condizione fatta allo schiavo nella società ebraica, il Benziger (*Hebräische Archäologie*) scrive: «Nello stadio della civiltà di allora, la schiavitù ebraica era una benedizione tanto per il padrone quanto per il servo. Sappiamo che gli schiavi ebrei erano trattati in tutto per tutto quali membri della famiglia e che il padrone si preoccupava del loro bene al pari di quello dei suoi figlioli. Non erano muti schiavi, privi di personalità, che anzi veniva spesso richiesta la loro opinione e il loro consiglio (I° Samuele, Cap. IX, v. 6 e segg., Cap. XXV, v. 14 e segg.)». Quella frase «è danaro suo» è considerata da uno dei più recenti studiosi della situazione fatta ai lavoratori nell'antico Israele come un residuo di leggi e costumi di età preistoriche che hanno lasciato i loro sedimenti arcaici nella fraseologia popolare o nei testi delle leggi, sopravvivendo al loro tempo per una specie di stupida immortalità (M. Sulzberger, *The Status of Labor in Ancient Israel*<sup>1</sup>)

---

<sup>1</sup> <http://germanfilm.co.uk/7448543871/137252-the-status-of-labor-in-ancient-israel-read.html>

La rivoluzione compiuta dagli ebrei con le leggi sulla schiavitù è stata la base di quel costume e la fonte di quell'ideale di democrazia che ha prevalso nei tempi moderni, come hanno affermato il Kent e il Bailey nella loro *History of the Hebrew Commonwealth*. <https://archive.org/details/historyofhebrewc00bailuoft/page/n29>

È dubbio se l'operaio o il contadino godono oggi di una condizione preferibile a quella del servo ebreo nella remota antichità biblica.

«Chi colpisca un uomo e questi muoia è passibile di morte» (Cap. XXI, v. 12). Si riafferma qui in sostanza la concezione che la vita umana è sacra, concezione espressa fino dalla parashà di Bereshit, ripetuta esplicitamente in Genesi Cap. 9, v. 6 e poi nel Decalogo). L'orrore per l'omicidio è tale per la coscienza ebraica che a David sarà negato di costruire il santuario per aver sparso troppo sangue nelle sue guerre.

Questo alto concetto della santità e inviolabilità della vita umana, in quelle epoche di barbarie e di assolutismo, ispira e informa le leggi civili e penali mosaiche che leggiamo in questa parashà. È una nuova civiltà che sorge in mezzo alle tenebre di quei secoli. Gli antichi maestri hanno saputo interpretare questo spirito nuovo e, lungi dal fermarsi alla lettera, che talora - come è stato osservato sopra - non è che un sedimento linguistico di idee superate, hanno saputo penetrare lo spirito della Torà. Così non è stata mai intesa alla lettera la famosa norma «occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede» (21, 24) né è stata mai seguita dai tribunali ebraici i quali alla perdita dell'organo relativo, quale pena del danno inferto ad altri, hanno sostituito il risarcimento pecuniario, (v. il Talmud in Babà Qamà). La Torà stessa ammette, nel capitolo medesimo (21, 30), che il Tribunale abbia facoltà di «sostituire» in certi casi alla pena di morte una indennità in danaro a carico del reo.

La Torà, che considera l'uomo come un essere sociale responsabile delle sue azioni verso gli altri membri della società, lo ritiene responsabile anche del danno arrecato alla proprietà altrui, direttamente o no. Così egli è responsabile dei danni cagionati dal suo bue, specie quando sia stata contestata al padrone, per via giudiziaria, la capacità che possiede la bestia di nuocere al prossimo.

Dopo aver trattato di altri danni che possono essere recati alla altrui proprietà (furto, incendio, custodia, prestito di animali) e dei doveri verso lo straniero, l'orfano e la vedova, la legge dà norme piene di umanità intorno al prestito di denaro.

«Se presterai danaro a (qualcuno del) mio popolo, al povero che è con te, non ti comporterai verso di lui come un creditore, non gli imporrà alcun interesse» (Cap. XXII, v. 24). R. Jishma'el ritiene che ogni «se» della Torà, cioè le leggi espresse in forma condizionale, costituiscano una norma facoltativa

(*Reshùt*), eccezion fatta per tre casi di cui questo del prestito sarebbe uno. Si tratta quindi di un obbligo assoluto e non di una raccomandazione. Ciò vuol dire che se un Ebreo ha il privilegio di possedere più denaro del fratello ha anche l'*obbligo* di aiutarlo. Ora aiutare il povero non vuol dire trarne vantaggio o approfittare della sua miseria per mettere a frutto il proprio denaro; è immorale, è illegale che chi per una ragione o per l'altra possiede beni maggiori del suo simile se ne valga a danno di chi è costretto a ricorrere al suo aiuto. L'aiuto a chi ha bisogno è un dovere umano e non è un atto di generosità che debba essere ripagato ad usura. A nessuno è sfuggito il pathos che informa queste leggi. Con esse, dice Renan, «uno spirito di umanità e di dolcezza è penetrato nella religione. La base del patto del Signore con Israele è così tutta morale. Questo popolo è proprio il popolo di Dio; egli creerà nel mondo la vera religione. I precetti sul prestito e sul pegno sono pure ispirati da un sentimento di umanità piuttosto che da uno spirito positivo di legalità. Sono l'opposto perfetto della inflessibilità giuridica dei romani per i quali la legge non mira che al diritto assoluto e non conosce pietà».

Parlando di questi precetti a preferenza di altri, abbiamo voluto soprattutto mettere in risalto il carattere di rivoluzione umana e popolare che è in loro, per cui essi gettano le basi di una società ideale. Tale società non può essere naturalmente *imposta* con la forza. Sarebbe un tentativo vano, perché essa non potrebbe né trionfare né affermarsi. Per cui all'annuncio delle leggi da parte di Moshè si ripete il *referendum* di cui abbiamo già parlato nella parashà precedente. Nessuno *impone* la Torà. È il popolo che liberamente, democraticamente accetta la costituzione offertagli da Dio, la carta del suo patto con Dio che gli viene comunicata con pubblica lettura da Moshè (24, v. 3, 6).

Vorremmo infine richiamare l'attenzione dei lettori sul fatto che le leggi contenute in questa parashà sono lo svolgimento e l'applicazione in forma giuridica dei precetti morali del Decalogo. Tracciamo brevemente questa corrispondenza:

per il primo e secondo comandamento si veda il Cap. 22 v. 19;

per il III il Cap. 22, v. 27;

per il IV il Cap. XXIII, v. 12;

per il V il Cap. 21, v. 15, 17;

per il VI il Cap. 21, v. 12;

per il VII, sebbene sotto altro aspetto, Cap. XXII, v. 15;

per l'VIII le varie norme del Cap. XXII;

per il IX il Cap. XXIII, v. 1.

Più difficile è riscontrare il parallelo giuridico al X comandamento trattandosi di un *sentimento* che non può essere oggetto di diritto positivo o di sanzione legale ma solo di raccomandazione morale.

L'analogia tra il Decalogo e il Libro del patto, per cui si applica nell'ordinamento sociale del secondo quello che era principio ideale nel primo, è stata rilevata anche da studiosi non ebrei sebbene con altri intenti, ciò che però non toglie nulla alla grandezza e alla eternità di questi due monumenti della civiltà d'Israele.

#### TEMI PER DISCUSSIONE

- A) I precetti della Torà come segni di una civiltà nuova.
  - B) La proprietà e la schiavitù secondo la Torà.
-